



Città di Cossato

CITTA' DI COSSATO

PROVINCIA DI BIELLA

**Ordinanza del Responsabile Polizia Locale
n. 181 del 14/11/2025**

**Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE NELLA CITTÀ DI COSSATO, PER MANIFESTAZIONE AUTO
RADUNO FIAT 500 - VIA DON G. MINZONI E PIAZZA E. ANGIO**

IL COMANDANTE

VISTA la richiesta presentata dall'associazione CLUB AMICI DELLA 500 BIELLA, assunta al protocollo comunale in data 10/11/2025 con il n. 31082, intesa ad ottenere l'emissione di ordinanza per la disciplina temporanea della circolazione stradale al fine di permettere lo svolgimento di auto raduno in Piazza Angiono;

VISTA la deliberazione n. 213 del 12/11/2025 emessa dalla Giunta Comunale della Città di Cossato, con la quale viene accordato il patrocinio dell'Ente alla suddetta manifestazione;

VISTA la concessione n. 89 del 13/11/2025 – prot. 31431 del 13/11/2025 per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, rilasciata al richiedente dall'Ufficio Polizia Municipale Comando e Servizi dell'Area Tecnica e Servizi al Territorio della Città di Cossato, a tal fine emessa;

VISTO quanto allegato dal suddetto richiedente ai fini istruttori, ovvero prospetto planimetrico dell'area interessata;

VISTE le caratteristiche tecniche delle strade interessate e tenuto in considerazione del traffico che vi si svolge;

CONSIDERATA la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dell'attività in oggetto;

VISTO il d.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. *“Nuovo codice della strada”*, ed in particolar modo gli artt. 5, 6 e 7 del medesimo;

VISTO il d.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii. *“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”*;

VISTO il combinato disposto degli artt. 50 e 107 d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e degli artt. 16 e 17 d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, secondo cui l'adozione di tutti gli atti amministrativi, anche a rilevanza esterna

e pur di contenuto discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo, competono ai dirigenti;

ACCERTATA la conformità allo statuto comunale ed all'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente regolamento di organizzazione;

ORDINA

1) AGLI UTENTI DELLA STRADA:

1.1) dalle ore **07:30** alle ore **12:00** del giorno **23/11/2025**:

1.1.1) in piazza Ermanno Angiono, a tutte le categorie di veicoli, ad eccezione di quelli al servizio della manifestazione o di emergenza, l'istituzione temporanea di:

1.1.1.1) DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA;

1.1.1.2) DIVIETO DI TRANSITO;

1.1.2) in via Don Giovanni Minzoni, l'istituzione temporanea di:

1.1.2.1) DIVIETO DI TRANSITO a tutte le categorie di veicoli, ad eccezione di quelli al servizio dei residenti nella strada o di emergenza;

1.1.2.2) DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, limitatamente ai veicoli autorizzati al transito;

1.1.2.3) STRADA SENZA USCITA a tutte le categorie di veicoli;

2) ALL'UFFICIO VIABILITÀ:

2.1) di provvedere all'installazione della prescritta segnaletica temporanea stradale, eventualmente oscurando la segnaletica permanente in contrasto con quella temporanea e ripristinandola al cessare dell'esigenza;

2.1) di posizionare:

2.1.1) in piazza Ermanno Angiono, in corrispondenza degli stalli di sosta, la prevista segnaletica di DIVIETO DI SOSTA (figura II.74 d.P.R. 495/1992) integrata da pannello di RIMOZIONE FORZATA (modello II.6/m d.P.R. 495/1992) nonché dall'indicazione della data e dell'orario di validità, **almeno 48 ore prima della vigenza (artt. 6 c. 4 lett. f) e 7 c. 1 lett. a) d.lgs. 285/1992**;

2.1.2) in piazza Piave, in corrispondenza dell'accesso a via Don Giovanni Minzoni ed in riferimento a quest'ultima, la prevista segnaletica di STRADA SENZA USCITA (figura II.309 d.P.R. 495/1992) integrata dall'indicazione della data e dell'orario di validità;

2.2) di mettere a disposizione della manifestazione la prevista segnaletica di DIVIETO DI TRANSITO (figura II.46 d.P.R. 495/1992), integrata dall'indicazione della data e dell'orario di validità nonché corredata da un congruo numero di transenne di delimitazione, nei pressi degli accessi a piazza Ermanno Angiono (via Don Giovanni Minzoni e via Alessandro Lamarmora) e dell'accesso a via Don Giovanni Minzoni (piazza Piave), quest'ultima integrata dalla deroga "ECCETTO RESIDENTI";

3) AL RICHIEDENTE:

3.1) di vigilare sulla regolare visibilità, manutenzione, efficacia ed efficienza della segnaletica temporanea stradale, in special modo in riferimento alle ore notturne qualora ricorra il caso;

- 3.2) a garantire, in riferimento all'occupazione della carreggiata delle suddette strade, una corsia non inferiore a 3,50 m per il transito, in caso di necessità, dei mezzi di soccorso ed emergenza;
- 3.3) **di garantire continuativamente, in caso di necessità, l'operatività di eventuali veicoli in servizio di emergenza;**

DISPONE

- 1) che sia fatto obbligo a chiunque spetti di fare rispettare la presente ordinanza;
- 2) che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questa Amministrazione;
- 3) che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Amministrazione;
- 4) che la presente ordinanza sia trasmessa al richiedente, all'Ufficio Viabilità ed alle locali competenti autorità e pubblici servizi essenziali interessati;

INFORMA

- 1) che, ai sensi della l. 241/1990:
 - 1.1) l'unità organizzativa responsabile del procedimento è l'Ufficio Polizia Municipale Comando e Servizi dell'Area Tecnica e Servizi al Territorio della Città di Cossato;
 - 1.2) il responsabile del procedimento è il V.Comm. di P.L. Andrea REY;
 - 1.3) il responsabile dell'adozione del provvedimento finale è il Com.te Comm. di P.L. Davide VILLANOVA;
- 2) che, con decorrenza dalla pubblicazione del presente atto, avverso il medesimo è alternativamente ammesso:
 - 2.1) entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ai sensi della l. 1034/1971;
 - 2.2) entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del d.P.R. 1199/1971.

IL COMANDANTE
Corpo Polizia Locale
*Comm. Davide VILLANOVA**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate.